



L'anagrafe tributaria non prova il recapito della cartella Equitalia

Equitalia e la notifica della cartella esattoriale: il database dell'Agenzia delle Entrate non ha fede privilegiata sulle informazioni raccolte.

È vero, l'**Agenzia delle Entrate** ha ormai uno strumento poderoso per controllare tutte le ricchezze e le movimentazioni dei contribuenti: l'**anagrafe tributaria** può, infatti, essere infallibile nella lotta all'evasione fiscale. Tuttavia non può essere utilizzata per dare prova dell'avvenuto ricevimento della **cartella esattoriale di Equitalia**. E ciò perché si tratta, pur sempre, di un database **interno** all'amministrazione finanziaria, da quest'ultima creato e gestito in autonomia. Trattandosi pertanto di dati iscritti nei computer dagli stessi dipendenti del fisco, essi non hanno **fede privilegiata** come, invece, potrebbe essere la ricevuta a.r. della raccomandata consegnata dal postino.

A dirlo è una importante sentenza della Cassazione di venerdì **[1]**. Secondo la

Corte, i dati raccolti nell'anagrafe tributaria non provano il recapito al contribuente dell'**accertamento** e della **cartella di pagamento** di Equitalia. Si tratta, di certo, di un principio corretto, che spezza una lancia a favore dei contribuenti.

Come noto, l'archivio contenuto nell'**anagrafe tributaria** raccoglie e ordina, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle **dichiarazioni** e dalle **denunce** presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari: per esempio, le movimentazioni sui conti correnti, i relativi saldi conto, veicoli ed immobili intestati ai contribuenti, spese di rilevante importo, ecc.

Si tratta però di dati che servono solo per le verifiche e gli accertamenti fiscali, ma non possono avere la funzione di **prova incontrovertibile** (in termini tecnici "fede privilegiata") su fatti esterni come la consegna di una cartella esattoriale, proprio perché sono ricostruzioni fatte dall'amministrazione.

Infatti tali dati **non** si riferiscono ad atti compiuti o fatti accaduti alla presenza di un pubblico ufficiale competente ad attribuire loro efficacia fidefaciente. Ma piuttosto riguardano dati e informazioni provenienti o comunque raccolti da terzi (per esempio invio dei questionari ai contribuenti, comunicazioni fatte dalle **banche** e dagli **intermediari finanziari**) ed inseriti nell'archivio esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento della attività istruttoria di verifica fiscale.

Ne deriva che l'archiviazione nell'anagrafe tributaria delle informazioni non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni o ai fatti in essi rappresentati.

Detto in parole ancora più semplici, il mero **estratto dell'archivio informatico** dell'anagrafe tributaria non è una prova documentale. E quindi non vale contro il contribuente costringendo quest'ultimo, altrimenti, ad una impossibile prova contraria.